

## PROVVEDIMENTO n. 64 del 05/05/2020

**OGGETTO: MERCATO SETTIMANALE DI MONDAINO - RIAPERTURA BANCHI PER LA VENDITA DI PRODOTTI ALIMENTARI.**

### IL RESPONSABILE

Visto il Dpcm del 26/4/2020 che all'Art. 1 "Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale" dispone quanto segue:

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:

...omissis...

z) sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;

Vista altresì l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale Emilia – Romagna n. 74 del 30/04/2020 avente ad oggetto "Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da covid-19" che al punto 9 afferma:

"9. Sono consentiti i mercati a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari e i posteggi destinati e utilizzati per la vendita di prodotti alimentari all'interno di strutture coperte o in spazi pubblici stabilmente recintati o comunque perimetrati con strutture idonee a non consentire l'accesso all'area se non dagli ingressi autorizzati a condizione che la gestione del mercato sia disciplinata dal Comune anche previo apposito accordo con i titolari dei posteggi, in modo da assicurare il rispetto dei punti 1, 4, 6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020, anche attraverso misure che garantiscano contingentamento degli ingressi e la vigilanza degli accessi;"

Visto l'Allegato 5 "Misure per gli esercizi commerciali" che nei punti sotto riportati dispone:

1. Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale.
4. Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento.
6. Uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande.
7. Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità:  
...omissis ...
- c) per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera b), l'accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.
8. Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.

Vista la proposta schematica prodotta dal Comune di Mondaino circa una diversa possibile rilocalizzazione dei posteggi dei commercianti ambulanti del settore alimentare del mercato settimanale del mercoledì, acquisita a prot. n. 2724 del 5/5/2020 conservate agli atti nella prat. Suap 195/2020;

Dato Atto che nel Comune di Mondaino i posteggi a merceologia alimentare sono in totale 9, compresi i 2 produttori agricoli, e che quindi è necessario rivedere tale proposta aggiungendo tutti i banchi alimentari disponibili;

Verificato che è possibile nell'immediato perimetrare utilmente i posteggi alimentari attraverso l'uso di transenne, sempre all'interno dell'area mercatale;

Ritenuto nel mutato quadro normativo di riferimento, che sia accettabile la richiesta di riaprire il mercato settimanale limitato alla sola parte alimentare come meglio indicato nella planimetria allegata sub a) che prevede il distanziamento dei banchi nella stessa area mercatale lungo le mura;

Ritenuto di dover dare, in attuazione dei principi indicati nell'allegato 5 al DPCM 26 aprile 2020 sopra riportato ed in considerazione delle particolari circostanze di luogo, le seguenti prescrizioni:

1. L'area mercatale deve essere recintata con un ingresso e una uscita controllate da personale adulto che controlla il flusso e fornisce informazioni per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata di almeno un metro.
2. Le distanze tra i banchi e nell'area di transito devono essere idonee ad evitare l'assembramento e garantire la distanza di almeno un metro; non è consentito sostare o intrattenersi con altri soggetti in prossimità dei posteggi e all'interno dell'area mercatale una volta effettuati gli acquisti, al fine di consentire l'ingresso di altri clienti;
3. Davanti ai posteggi devono essere posti ad un metro dai banchi dei paletti (o cassette) con nastro biancorosso per tenere distanziati i clienti dai banchi e dagli operatori;
4. Il cliente non può toccare la merce (no self service) ma deve essere servito dal commerciante;
5. Ogni banco deve essere fornito di gel igienizzante vicino la cassa e pos. L'operatore avrà cura di procedere frequentemente alla pulizia e alla disinfezione di tutte le superfici di appoggio;
6. Ogni banco non può avere più di 2 postazioni di servizio per altrettanti clienti.
7. L'ingresso deve essere contingentato, in maniera da assicurare un totale di non più di 3 persone per banco.
8. Devono essere apposti cartelli informativi di come si accede e le indicazioni chiare: **ENTRATA** e **USCITA**;
9. Chiunque accede e tutti gli operatori debbono indossare mascherina e guanti monouso ed avere a disposizione gel igienizzante e cestino portarifiuti; al termine del mercato tali rifiuti dovranno essere accuratamente chiusi a cura degli operatori;
10. E' fatto obbligo di provvedere alla transennatura dell'area e alla posa in opera dei cartelli informativi come da planimetria allegata.

Visto il D.P.R 7 settembre 2010 n.160 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive";

Vista la Convenzione sottoscritta in data 21.6.2002 fra i Comuni della Valconca e l'Unione per la gestione in forma associata dello Sportello Unico per le Attività Produttive;

Visto il D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare l'art. 107 circa la competenza del sottoscritto all'emanazione dell'atto;

Dato Atto che il Responsabile con la chiusura del procedimento ha verificato la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni;

## DISPONE

di riaprire il mercato settimanale limitatamente alla sola parte alimentare nell'area indicata nella planimetria allegata sub a) parte integrante e sostanziale, nel rispetto dell'osservanza delle prescrizioni in narrativa, dal p.to 1 al p.to 10, che qui si intendono tutte riportate, nonché degli obblighi sotto indicati:

- a. gli esercenti di commercio su area pubblica ed i produttori agricoli operanti nelle aree mercatali alimentari, sono responsabili del presidio dei punti di accesso ed uscita all'area al fine di regolamentare le entrate, nonché del controllo relativo al rispetto di tutte le prescrizioni dettate in merito alle modalità comportamentali e alla messa a disposizione degli avventori dei dispositivi di protezione individuale, quali prodotti per la disinfezione delle mani e guanti "usa e getta", se i medesimi ne sono sprovvisti, pena l'impossibilità di accedere all'area mercatale; tali operazioni possono essere svolte direttamente dagli operatori economici responsabili, ovvero da personale idoneamente individuato dai medesimi;

Gli organi di vigilanza sono incaricati di verificare il rispetto delle suindicate prescrizione e qualora venga riscontrata una inottemperanza tale da determinare una situazione di insicurezza nello svolgimento del mercato, fatte salve eventuali sanzioni di carattere amministrativo o penale si provvederà alla sospensione dell'attività mercatale.

La presente ordinanza ha decorrenza immediata e rimane vigente sino a diversa disposizione, viene pubblicata all'albo pretorio informatico e sul sito dell'Ente nonché per gli adempimenti di competenza inviata alla Polizia Locale e al Comune;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna entro il termine di gg. 60 dalla notificazione, o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg.

Morciano di Romagna, 05/05/2020

Il Responsabile Area Tecnica - Suap  
BOSCO FRANCESCO  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del  
D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.)